



## UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI VERONA

### DIFFERIMENTO PROVVISORIO DELL'ESECUZIONE DI PENA

(art. 684 C.P.P.)

#### IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Vista la richiesta relativa al differimento provvisorio dell'esecuzione della pena detentiva nei confronti [REDACTED] detenuto presso la Casa Circondariale di VERONA - VIA SAN MICHELE N.15 VERONA con fine pena al 17.10.2021

condannato con Sentenza N. 2016/1114 Reg. Gen., emessa in data 07-10-2016 da Gup Presso Tribunale Ordinario UDINE, confermata in data 06-12-2017 da Corte D'Appello TRIESTE, definitiva il 20-12-2018, alla pena di Anni 3 di reclusione

**Vista** la dichiarazione di incompatibilità al regime detentivo del condannato, qui trasmessa il 07.04.2020 dal Direttore della Casa Circondariale di Verona;

**vista** l'allegata relazione sanitaria in pari data, da cui risulta che il condannato è risultato positivo alla SARS-CoV2;

**rilevato** che dalla medesima relazione risulta che il soggetto è asintomatico e che l'incompatibilità con la detenzione viene ritenuta in ragione del fatto che *"l'evoluzione della malattia è imprevedibile e può portare all'insorgenza repentina di insufficienza respiratoria anche grave che non è certamente gestibile in carcere"*;

**rilevato** che il medico ulteriormente argomenta che la presenza di un malato Covid 19 in un ambiente chiuso ed affollato come il carcere, in cui spesso non è possibile mantenere il distanziamento sociale, è una seria minaccia per la salute degli altri detenuti, della polizia penitenziaria e degli operatori in genere;

**ritenuto** che quest'ultima considerazione esula del tutto dalle ipotesi in cui è consentito alla magistratura di Sorveglianza disporre il differimento della pena per motivi di salute, posto che le disposizioni di cui agli artt. 146 e 147 c.p. sono poste a tutela della salute del condannato e non della salute di altri;

**ritenuto** che, essendo stato evidenziato che si tratta di paziente asintomatico, non ricorrono i presupposti per il differimento della pena: ed infatti, il condannato è bensì affetto da una (potenziale) malattia, ma non versa attualmente in condizioni di grave infermità fisica, che potrebbe non sopravvenire affatto, costituendo dato di acquisita esperienza comune che vi sono forme di Covid 19, che rimangono asintomatiche o comportano malesseri di lieve entità; né una eventuale repentina crisi respiratoria risulta fronteggiabile meglio al domicilio che in carcere, anzi, risulta meglio fronteggiabile in carcere che non al domicilio, laddove un soggetto abitasse da solo e non fosse perciò in grado di chiamare l'ambulanza;

**ritenuto** pertanto che non ricorrano i presupposti per disporre il suggerito differimento della pena e che i pericoli di contagio della popolazione carceraria vanno fronteggiati ponendo il detenuto in isolamento sanitario,

**P. Q. M.**

visti ed applicati gli artt. 678 C.p.p., 147 c.p.  
rigetta l'istanza.

Dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di VENEZIA, competente  
per la decisione definitiva sul differimento.


Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Verona, 22.04.2020

Il Magistrato di Sorveglianza

~~Il Magistrato di Sorveglianza~~

*Dot. Andrea Miranda*



N. SIUS 2020 / 2457 - UDS SASSARI  
N. SIEP 2018 / 500 - PM SIRACUSA

Decreto N. 2020/1552



## UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI SASSARI

---

Si trasmette, per quanto di rispettiva competenza, copia conforme del Decreto N. 2020/1552, emesso il 06-04-2020 e depositato in Cancelleria il 06-04-2020, relativo a [REDACTED] ai seguenti destinatari:

- Procura della Repubblica Presso il Tribunale Ordinario di SASSARI per comunicazione ai sensi art. 153 - 666 C.P.P.

- Tribunale di Sorveglianza di SASSARI per quanto di competenza

- Casa Reclusione di ALGHERO  
per la notifica a [REDACTED]  
domiciliato in [REDACTED]

[REDACTED]  
SASSARI, 06-04-2020

IL CANCELLIERE

**RIF. Titoli Esecutivi**

- Fascicolo SIEP 2018 / 500 - Procura della Repubblica Presso il Tribunale Ordinario SIRACUSA  
Sentenza N. 2018/1718, emessa in data 02-07-2018 da Tribunale Ordinario SIRACUSA, definitiva il  
23-07-2018

- Fascicolo SIEP 2018 / 500 - Procura della Repubblica Presso il Tribunale Ordinario di SIRACUSA  
Sentenza N. 2018/1718 emessa in data 02-07-2018 da Tribunale Ordinario SIRACUSA definitiva il  
23-07-2018

IL CANCELLIERE

N. SIUS

2457  
2020/2508-UDS SASSARI

Decreto 1552/2020  
Ordinanza N. \_\_\_\_\_



UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI SASSARI

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Letti gli atti del procedimento relativi a [redacted] nato [redacted] [redacted] detenuto presso la CR di Alghero .

Lette le istanze del 20.3.2020, presentata dal detenuto, con la quale chiede la detenzione domiciliare provvisoria per motivi di salute ex art 47 ter/1ter OP e del 23.3.2020, del difensore di fiducia, di differimento della pena nelle forme della detenzione domiciliare, riunita alla precedente stante la connessione oggettiva e soggettiva .

Considerato che non emergono patologie del detenuto per le quali può ravvisarsi un rischio aggiuntivo per l'epidemia in corso e che, in ogni caso, non si ravvisano ragioni di urgenza alla luce delle notizie tranquillizzanti circa lo stato di salute del detenuto "... attualmente le sue condizioni di salute sono buone e stazionarie"( v. relazione sanitaria del 20.3.2020, a firma del responsabile del presidio tutela della salute della CR di Alghero).

Visti gli artt. 47/4 e 47 ter/ 1 ter OP e 147 CP .

P.Q.M.

**Rigetta** la richiesta di cui sopra e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Sorveglianza di Sassari per il giudizio di competenza.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Sassari, 06.4.2020

LA Magistrata di Sorveglianza

Dott. ssa L. Diez

Depositato in Cancelleria

6.4.2020



# UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI VERONA

N° SIUS

N° DEC.

## IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

**Visti** gli atti relativi alla procedura di cui al combinato disposto degli artt. 147, n. 2), C. P. e 684 C. P. P. inerente a:

**XXXXXXXXXXXXXX**

Nato il giorno XXXXXXXXXXXX a XXXXXXXXXXX

Attualmente ristretto presso la Casa Circondariale Verona, Montorio,  
con posizione giuridica:

**definitivo** sentenza inscritta al numero XXXXXXXX Reg. Sent. pronunciata in data XXXXXXXX dalla Corte di Assise di Appello di Venezia → **anni 9 di reclusione per omicidio volontario, tentato e consumato;**

inizio pena → 6 marzo 2016 **fine pena → 24 giugno 2024**

**Rilevato** che la relazione sottoscritta in data 30 marzo 2020 dal [REDACTED] U. L. S. S. numero 9 "Scaligera", U. O. Sanità Penitenziaria, Casa Circondariale di Verona, Montorio, consente di apprezzare che:

1. il detenuto XXXXXXXXXXXX è affetto da diabete tipo 2, da ipertensione arteriosa e da displipidemia;
2. la situazione patologica descritta, nella sua complessità, non rende più esposto il detenuto a contagio da coronavirus, ma, nell'ipotesi di affezione da COVID 19, la predetta situazione costituirebbe causa di un importante e pericoloso decorso della malattia virale, con compromissione del sistema respiratorio e possibile esito mortale (come delineato nella richiamata relazione medica);
3. appare di fondamentale importanza, per ottenere un controllo della malattia virale, un costante monitoraggio del paziente, che non sembra possibile effettuare in ambito penitenziario;
4. tali accortezze sono di difficile realizzazione in ambito detentivo;

**atteso** che il quadro nosografico descritto appare, allo stato, incompatibile con il regime detentivo ordinario;

**Ritenuto che** le condizioni di salute dell'istante allo stato non sono compatibili con la misura detentiva e che sussistono motivi per provvedere in via d'urgenza, stante la gravità del quadro patologico;

**Ritenuto che** sussistano, dunque, i presupposti perché il Tribunale di Sorveglianza disponga il beneficio richiesto a condizione che l'esito degli accertamenti sopra indicato confermi la sussistenza delle condizioni di cui agli artt. 146 o 147 C. P., anche in ragione della circostanza che la pericolosità sociale del detenuto risulta scemata in ragione dell'età elevata e della circostanza che lo stesso ha beneficiato di riduzione di pena per liberazione anticipata;

### **OSSERVA**

La procedura di valutazione di concessione del beneficio di cui all'art. 147, n. 2), C. P. può concludersi favorevolmente.

Anzitutto, qualche generale osservazione sulla situazione come conseguente alla diffusione in atto della pandemia da SARS – COV – 2 ed ai problemi che la stessa provoca in ambienti necessariamente chiusi come il carcere.

Il 15 marzo scorso la World Health Organization (Organizzazione Mondiale della Sanità), stando alla traduzione del testo in Italiano come pubblicata da alcuni siti web, ha avvertito che *"le persone in prigione sono probabilmente più vulnerabili poiché vivono in stretta vicinanza l'una all'altra il che potrebbe comportare il rischio di trasmissione da persona a persona"*. Che **"le persone nelle carceri hanno in genere un maggiore carico di malattie e condizioni di salute peggiori rispetto alla popolazione generale e, spesso, affrontano una maggiore esposizione a rischi come fumo, scarsa igiene e debole difesa immunitaria a causa di stress, cattiva alimentazione o prevalenza di malattie coesistenti, come virus trasmessi dal sangue, tubercolosi e disturbi da uso di sostanze stupefacenti"**.

*"Le carceri"*, ammonisce la WHO, *"sono ambienti chiusi in cui le persone, incluso il personale, vivono molto vicine tra loro"*; è, quindi, fortemente raccomandato *"di adottare procedure di assegnazione che consentano di separare i detenuti a rischio più elevato dagli altri, nel modo più efficace e meno disgregativo possibile e che consentirebbero alloggi singoli limitati da rimanere disponibili per i più vulnerabili"*.

Forte è altresì il monito della WHO a *"garantire che le esigenze delle carceri e delle altre strutture di detenzione siano prese in considerazione nella pianificazione sanitaria e di emergenza nazionale e locale"* e di *"collegare il sistema sanitario carcerario e il sistema di pianificazione*

*sanitaria e di emergenza nazionale e locale” tra l’altro per “misure preventive”, “diagnosi”, “tracciabilità dei contatti”.*

Significativa è, inoltre, la richiesta della WHO di istituire *“un registro giornaliero dettagliato delle persone che si spostano dentro e fuori della prigione”.* Le autorità penitenziarie, ancora, *“dovrebbero essere informate e rese consapevoli degli ospedali ai quali possono trasferire coloro che richiedono il ricovero (supporto respiratorio e/o unità di terapia intensiva)”.* *“Dovrebbero essere previsti controlli ambientali e ingegneristici, intesi a ridurre la diffusione di agenti patogeni e la contaminazione di superfici e oggetti inanimati, ciò dovrebbe includere la disponibilità di uno spazio adeguato tra le persone, un adeguato ricambio d’aria e una disinfezione ordinaria dell’ambiente preferibilmente una volta al giorno”.*

Ma questo è solo un estratto delle principali raccomandazioni di WHO per la prevenzione della diffusione del virus COVID 19 nelle carceri; il documento affronta anche il problema dell’isolamento del detenuto e delle conseguenze in materia di diritti umani. Si tratta, in definitiva, di linee guida che dovrebbero ispirare, in questo periodo, il lavoro delle Autorità penitenziaria, a cominciare dal vertice per arrivare alla periferia.

Peraltro, si deve constatare come le linee guida alle quali si è fatto cenno poc’anzi non risulta siano state diffuse all’interno delle carceri, con una traduzione ufficiale, essendo invece disponibili solo su siti specialistici o oggetto di commento su siti di informazione.

Nel frattempo, in molti istituti di pena, tra cui proprio quello in cui è attualmente ristretto il Parisi, la pandemia ha già fatto ingresso, colpendo molti detenuti ed un rilevante numero di appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria, oltre che anche alcuni dei sanitari operanti all’interno dell’istituto di pena.

La WHO, nel documento che si considera, afferma *“in tutti i paesi l’approccio fondamentale da seguire è la prevenzione dell’introduzione dell’agente infettivo nelle carceri e in altri luoghi di detenzione limitando la diffusione all’interno della prigione e riducendo la possibilità di diffusione dalla prigione alla comunità esterna”.*

Come dire: se facciamo passare il virus nelle carceri è tutta la Comunità degli uomini a correre maggiori rischi.

Lo dice la WHO. E così è; perché nel carcere, oltre ai detenuti, lavorano numerose persone, non preparate per affrontare questa emergenza; la WHO, non a caso, raccomanda l’attivazione di specifici programmi di formazione sul personale.

Ancora, l’Istituto Superiore di Sanità nelle *“Indicazioni ad interim per l’effettuazione dell’isolamento e della assistenza sanitaria domiciliare nell’attuale contesto COVID – 19”*, aggiornato al 7 marzo 2020, dopo aver indicato come *“soggetti affetti da COVID – 19”*, ai fini che ne occupano, anche i cosiddetti *“contatti asintomatici”*, individua tra i protocolli di gestione da attivare per la cura e l’assistenza dei soggetti predetti anche il *“Sostegno sociale dei soggetti in isolamento al domicilio (quarantena e assistenza sanitaria domiciliare)”* e prevede che debbano essere garantiti la verifica delle condizioni abitative e la consegna dei DPI, la verifica che il paziente rispetti le disposizioni di isolamento, un numero dedicato al servizio di sanità

pubblica territorialmente competente, collegamento con il medico di medicina generale, supporto per le necessità della vita quotidiana per le persone sole e prive di *caregiver* (sostegno della rete familiare e di vicinato), punto di riferimento chiaro per il bisogno sociale in grado di attivare le risposte incluso il supporto psicologico alla popolazione. E non è chi non veda come l'isolamento sanitario in carcere sia, da questo punto di vista, tutt'affatto differente, e magari anche carente, specie per ciò che attiene all'assistenza psicologica, pur nell'apprezzamento dell'opera prestata dai sempre meno numerosi professionisti dedicati all'uopo dalle competenti Aziende UU. SS. LL. LL., rispetto alla esecuzione dei richiamati protocolli in ambiente libero.

È per tali motivi che, nella fattispecie in disamina, il rischio che il detenuto vada soggetto a contaminazione da parte del SARS – CoV – 2 è altissimo; pertanto, il quadro nosografico che già affligge il detenuto, per come sopra esposto, deve essere considerato quale grave infermità che giustifica la concessione del differimento facoltativo della pena, soprattutto in ragione della contestualizzazione della situazione, che non consente in alcun modo di prevenire con efficacia il contagio in carcere e, quindi, non consente la cura effettiva della malattia COVID – 19 che, se contratta da soggetto con patologie pregresse come quelle che affliggono il detenuto, potrebbe avere sbocco esiziale.

Quanto al profilo della pericolosità sociale del detenuto, si ribadisce che lo stesso, arrestato in data 21 marzo 2016, a seguito dell'omicidio della moglie e del tentato omicidio del figlio, è stato sottoposto a regime di "Grande Sorveglianza" in quanto reduce da un tentativo di atto autosoppressivo; sin da subito non ha manifestato difficoltà di adattamento al regime detentivo, mantenendo regolari rapporti con gli operatori dell'osservazione e del trattamento e con i compagni di detenzione; collabora alla gestione di un canile interno all'istituto di pena; si sposa nel 1973 con una donna di origine francese, che viene ancora oggi da lui descritta come persona positiva, di mentalità molto aperta; dichiara che la donna è stata l'unico amore della sua vita; dall'unione con la stessa sono nati due figli, un maschio (il maggiore) ed una femmina; il maschio è affetto da sindrome di Asperger correlata allo spettro autistico; prima dei fatti che lo hanno condotto in carcere lavorava come operaio alle dipendenze della ditta XXXX; successivamente, la moglie viene colpita da *ictus cerebri*, che le procura danni permanenti; poco dopo le viene anche diagnosticato un cancro al colon, giudicato come non curabile dai sanitari; colto da improvvisa disperazione per la situazione (era la moglie a curare le esigenze del figlio), si lascia andare ad un gesto impulsivo, uccidendo la donna, tentando di uccidere il figlio e tentando anche di suicidarsi; oggi sta procedendo verso una adeguata revisione critica della gravità degli propri agiti; mantiene contatti con la figlia e con uno dei suoi fratelli; non è affetto, allo stato, da alterazioni psicopatologiche di rilievo; non ha abitudini di vita dedite al consumo di stupefacenti; ha già beneficiato di 225 (duecentoventicinque) giorni di riduzione di pena per liberazione anticipata; non ha precedenti penali oltre alla sentenza attualmente in esecuzione.

Quanto finora accennato permette di apprezzare come [REDACTED] abbia posto in essere un buon avvio di un cammino sulla strada della legalità e della accettazione delle regole di vita che

disciplinano il comune sentire ed il comune agire in un consesso civile. Particolarmente apprezzabile è la volontà di continuare nel serio e già intrapreso percorso di reinserimento nella società.

**Visti** gli artt.684, capoverso, C. P. P. e 147, n. 2), C. P.;

### **DISPONE**

**l'immediata liberazione** del detenuto **XXXXXXXXXXXXXX**, meglio sopra generalizzato, cui viene concesso, in via provvisoria ed urgente, un differimento facoltativo della pena per la durata di **mesi 6 (sei)**, e la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di VENEZIA, competente per la decisione sul differimento.

Dispone la comunicazione al P. M. competente per la esecuzione ai sensi dell'art.659 C. P. P.

Verona, lì 18 aprile 2020

Il Magistrato di Sorveglianza  
Dott. Vincenzo Semeraro

N. SIUS 2020 / 1010 - TDS VENEZIA  
N. SIEP 2018 / 574 - PM MODENA

Ordinanza N. 2020/932



## TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI VENEZIA

Si trasmette, per quanto di rispettiva competenza, copia conforme dell' Ordinanza N. 2020/932, emessa in data 28-04-2020 e depositata in Cancelleria in data 29-04-2020, relativo [REDACTED] destinatari:

- Procura Generale della Repubblica Presso la Corte D'Appello di VENEZIA per comunicazione ai sensi art. 153 - 666 C.P.P.
- Ufficio di Sorveglianza di MODENA per quanto di competenza
- Procura della Repubblica Presso il Tribunale Ordinario di MODENA per l'esecuzione ai sensi dell'art. 659 n. 1 c.p.p.
- Carabinieri - Comando Stazione di [REDACTED] per quanto di competenza
- Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di MODENA Via C. Sigonio, 50/3 per quanto di competenza
- UNEP di MODENA per la notifica  
[REDACTED]
- Casa Circondariale di VICENZA VIA DELLA SCOLA N.150  
[REDACTED]

VERONA, 29-04-2020

IL CANCELLIERE

**Il Cancelliere**  
(Dino Anselmi)

**RIF. Titoli Esecutivi**

- Fascicolo SIEP 2018 / 574 - Procura della Repubblica Presso il Tribunale Ordinario MODENA  
Sentenza N. 2018/641, emessa in data 09-10-2018 da Gup Presso Tribunale Ordinario MODENA, definitiva il 09-11-2018

>

IL CANCELLIERE



**TRIBUNALE DI SOVRIGLIANZA DI VENEZIA**

Il Tribunale di Sorveglianza di Venezia, riunito in Camera di Consiglio nella persona dei signori:

<u>Dott. Linda ARATA</u>	<b>Presidente</b>
<u>Dott. Andrea MIRENDA</u>	<b>Magistrato relatore</b>
<u>Dott. Giovanni MASOTTO</u>	<b>Esperto</b>
<u>Dott. Mariella COTTONE</u>	<b>Esperto</b>

all'udienza del 28/4/2020  
sentito il P.G rappresentato dal dott. [redacted] che ha espresso parere contrario  
nonché la difesa, rappresentata [redacted] di fiducia.

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sull'istanza presentata da  
[redacted]

in atto: detenuto presso la Casa circondariale di Vicenza  
tendente ad ottenere i benefici

- affidamento in prova ex art 47 OP
- detenzione domiciliare ex art 47 ter, c.1 bis, OP

in relazione alla pena di cui a

ordine di esecuzione SIEP N. 2018/574 della Procura della rete presso il tribunale di  
Modena (sentenza 2018/641 GUP TRIBUNALE MODENA)

per i reati di

violazione in concorso della legge stupefacenti, articolo 73 comma quarto, d.p.r. 309/90, il  
10/5/2018; articolo 73 comma primo d.p.r. 309 cit., il 10/5/2018

pena inflitta:

anni tre mesi 10 di reclusione

**fine pena: 10/5/2021**

Considerati gli esiti della trattazione e della discussione e le risultanze istruttorie derivanti dalla documentazione acquisita

#### OSSERVA

Con istanza al Magistrato di Sorveglianza di Verona del 9/3/2020, il condannato chiedeva di essere ammesso, in via d'urgenza, ai benefici di cui in epigrafe, segnalando la disponibilità della madre, [REDACTED], ad ospitarlo e a mantenerlo nella sua abitazione ed evidenziando *" l'attuale drammatica situazione venutasi a verificare nella Casa Circondariale di Vicenza e, più in generale, nelle carceri italiane (pericolo contagio con 19 oggettiva impossibilità di rispettare le prescrizioni minime introdotte dalla recente normativa a tutela della salute presso i luoghi di detenzione) "*.

Il magistrato di sorveglianza, con decisione del 12/3/2020, richiamato il rigetto di altra istanza ex lege 199/2010 giunta pochi giorni prima (e precisamente in data 26/2/2020), rigettava la richiesta ex lege Simeone sulla premessa della carenza di elementi di novità di sorta in tema di pericolosità sociale del condannato. Nel provvedimento ex lege 199 citato, il cui apparato giustificativo veniva richiamato, si legge che *" il condannato va ancora ritenuto socialmente pericoloso: ed infatti, ha commesso il reato la cui condanna è in esecuzione in epoca recente (10/5/2018 e poco dopo aver fruito con esito peraltro positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale concessogli dal tribunale di sorveglianza di Firenze in relazione a fatto reato della stessa indole, commesso da gennaio a marzo 2010 e, peraltro, prima della declaratoria di estinzione del predetto reato; le informazioni dei Carabinieri lo indicano come soggetto estremamente pericoloso, siccome già inserito ad alto livello l'organizzazione criminale avente come scopo il traffico di ingenti quantità di stupefacenti, con la quale ben potrebbe riallacciare i contatti, come già a all'evidenza fatto nel periodo intercorrente tra la prima e la seconda condanna... omissis "*;

L'istanza veniva quindi trasmessa al Tribunale di Sorveglianza di Venezia per quanto di competenza.

Il soggetto, oltre al titolo in esecuzione, ha riportato una condanna ad anni tre di reclusione, sempre per violazione della legge stupefacenti commessa nel 2010, nonché di altra condanna per guida di veicolo senza patente, nel 2014

I Carabinieri della [REDACTED], in data 18/4/2020, dopo aver segnalato i numerosi pregiudizi di polizia del soggetto, compresa l'associazione per delinquere finalizzata allo smercio di stupefacenti, lo ritengono *"persona capace di commettere qualsiasi tipo di reato e non si esclude che possa darsi alla fuga"*.

Quanto al lamentato pericolo di contagio, l'unità operativa di sanità Penitenziaria di Vicenza, in data 10/4/2020, rispondendo all'agente del governo italiano davanti alla CEDU, precisa che il soggetto è stato visitato in 13 occasioni a far data dal 1/11/2019 **e le sue attuali condizioni di salute sono buone**. Nella risposta si legge ancora che *" Per quanto riguarda il riferimento all'emergenza effettiva, si precisa che un agente di polizia penitenziaria a febbraio ha contratto l'infezione virale, è stato ricoverato in ospedale, poi dimesso e guarito: attualmente è in convalescenza sta bene. L'indagine epidemiologica ha consentito di delineare i contatti stretti, che sono stati sottoposti a sorveglianza sanitaria, risultata negativa e conclusa il 10/3/2020. Successivamente e fino ad oggi non sono stati riscontrati altri casi fra il personale né fra i detenuti. L'Istituto ha adottato una serie di misure, formalizzate nei documenti che codesta Direzione avrà cura di trasmettere all'agente, con il duplice scopo da un lato di prevenire l'eventuale contagio, dall'altro di predisporre*

*l'organizzazione per gestire casi confermati o sospetti, allorquando si verificano. Questa unità operativa ha fin qui svolto opera di sensibilizzazione e di informazione sul tema: a questo scopo, agli esordi dell'epidemia, il sottoscritto ha tenuto un incontro con i rappresentanti della sezione in cui è ospitato il detenuto in oggetto."*

La relazione comportamentale della Casa Circondariale di Vicenza, in data 17/4/2020, evidenzia che il soggetto è ubicato presso una delle Sezioni [redacted] che risulta, a suo carico, una violazione disciplinare del 9/12/2019, sanzionata ai sensi dell'articolo 77/4-13-16-21 d.p.r. 230/2000, con applicazione della misura di cui all'articolo 39 n.3 OP per la durata di giorni tre ( nella fattispecie il detenuto impediva all'agente di chiudere il blindo, andando in escandescenze ed esclamando frasi del tipo " non funziona un cazzo qua dentro! ". Nello stesso frangente, prendeva a calci il tavolo e lo scaraventava verso la finestra, danneggiandolo). Buoni, invece i rapporti con i familiari che con regolarità gli hanno fatto visita; il soggetto, riferisce la Casa circondariale, è altresì inserito in ambito occupazionale, in attesa dello scorrimento della turnazione.

L'istante, sentito in pubblica udienza, ha dichiarato che il rapporto disciplinare " è stato verificato è vero che ho alzato un po' la voce. Non è vero che ho preso a calci il tavolo né che aveva danneggiato. Avevo impugnato la sanzione disciplinare ma senza esito ".

Il rappresentante del Procuratore Generale, udita la relazione, ha concluso per esprimendo parere contrario. La difesa ha insistito.

Il Collegio, valutate le risultanze istruttorie, ritiene non concedibile l'affidamento in prova al servizio sociale. Invero, l'istante si è limitato ad indicare il luogo ove radicare la misura richiesta senza l'allegazione di un'attività lavorativa, sociale, comunque latamente riparatoria tale da giustificare la concessione della misura più ampia che, nella sostanza, si rivelerebbe priva di contenuto trattamentale e rieducativo concreto.

Sussistono, per contro, i presupposti di legge per la concessione della detenzione domiciliare ex articolo 47 ter, comma uno bis, OP, avuto riguardo alla non eccessiva pena residua ancora da espiare (1 anno circa, forse ridotto dall'eventuale concessione della liberazione anticipata attualmente sub iudice) come pure all'esistenza di un domicilio idoneo e adeguatamente controllabile presso i suoi genitori, soggetti normalmente inseriti nel tessuto sociale del paese e immuni da pregiudizi penali.

Il Collegio, pur prendendo atto della negativa segnalazione della Tenenza dei Carabinieri di [redacted], non può che rilevare che si tratta di semplice informativa la quale non si è sostanziata in peculiari iscrizioni e/o pendenze corrispondenti alla gravità di quanto segnalato; per contro, risalente appare il precedente per violazione della legge stupefacenti (2010) e di modesta entità la guida di veicolo senza patente, nel 2014. Sulla scorta di tali fatti storici, pertanto, non può dirsi, almeno allo stato, corroborato in termini concreti il pericolo sociale paventato dai Militari dell'Arma, per l'effetto dell'espansione naturale della presunzione di non colpevolezza.

**P. Q. M.**

respinge la domanda di affidamento in prova ex articolo 47 OP;

visto ed applicato l'art. 47 *ter comma uno bis* OP  
concede, per il periodo di pena da espiare

[redacted] il beneficio della detenzione domiciliare, che avrà inizio dal giorno della scarcerazione; autorizza l'immediato trasferimento nel luogo di detenzione domiciliare senza scorta da parte della Polizia Penitenziaria.

Designa per l'esecuzione della misura alternativa l'Ufficio di Sorveglianza di  
MODENA.

Attribuisce la vigilanza a Carabinieri di [REDACTED]

Le attività di controllo saranno svolte con modalità tali da garantire il rispetto dei diritti dell'interessato e dei suoi familiari conviventi, da recare il minor pregiudizio possibile al processo di reinserimento sociale e la minore interferenza con lo svolgimento di attività lavorative (art. 58 O.P.).

**Impone al condannato le seguenti prescrizioni:**

1. Prenderà contatti telefonici entro 72 ore dall'inizio della detenzione domiciliare con l'U.E.P.E. di MODENA - VIALE SIGONIO N. 50/3 - TEL. 059 212230;
2. Manterrà contatti col detto Ufficio, in particolare con l'assistente sociale incaricato, con la frequenza e le modalità che l'U.E.P.E. stabilirà, al fine di garantire gli interventi di cui all'art. 118, comma 8, lett. C) del D.P.R. n.230/2000.
3. Manterrà l'abitazione prescelta per la detenzione domiciliare [REDACTED]; l'abitazione potrà essere cambiata solo con l'autorizzazione del Magistrato di Sorveglianza.
4. Non potrà uscire dalla propria abitazione, se non per soddisfare indispensabili esigenze di vita ogni giorno dalle ore 10.00 alle 12:00, permanendo entro il Comune di domicilio; potrà altresì uscire dalla propria abitazione, anche in diverso orario, per motivi sanitari e per ragioni di giustizia, dandone avviso all'Autorità incaricata della vigilanza.
5. Assicurerà l'effettiva esecuzione del controllo da parte delle forze dell'ordine mediante l'installazione di idoneo campanello, del quale ha l'onere di garantire l'efficienza, indicando altresì all'Autorità preposta al controllo il numero di utenza telefonica.
6. Non riceverà in casa persone estranee al nucleo familiare, salvo esigenze sanitarie, di difesa legale o di ufficio o di pubblico servizio; il divieto non opera per i familiari non conviventi.
7. Non abuserà di alcolici e non consumerà sostanze stupefacenti.
8. Non deterrà armi.
9. Non si assocerà, né frequenterà persone pregiudicate e/o tossicodipendenti, né si intratterrà nei luoghi dagli stessi abitualmente frequentati.
10. Se in possesso di passaporto lo consegnerà all'Autorità cui è affidata la vigilanza; se in possesso di carta d'identità valida per l'espatrio si presenterà al Comune per l'apposizione della dicitura "non valida per l'espatrio".

## AVVERTE IL CONDANNATO

che la l. 26 novembre 2010 n. 199 ha previsto un sensibile aumento delle pene per chi, essendo in stato di detenzione domiciliare nella propria abitazione o in altro luogo, se ne allontani indebitamente.

Verona 28/04/2020

Il Presidente  
IL PRESIDENTE  
d.ssa Linda ARATA

Il Magistrato rel.

Depositato in cancelleria  
oggi 29/04/2020

Il Cancelliere  
(Dino Anselmi)

N. SIUS 2020 / 2316 - UDS VERONA  
N. SIEP 2018 / 574 - PM MODENA

Ordinanza N. 2020/664



## UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI VERONA

Si trasmette, per quanto di rispettiva competenza, copia conforme dell' Ordinanza N. 2020/664, emessa in data 17-04-2020 e depositata in Cancelleria in data 17-04-2020, relativo a [REDACTED], ai seguenti destinatari:

- Procura della Repubblica Presso il Tribunale Ordinario di MODENA per l'esecuzione ai sensi dell'art. 659 n. 1 c.p.p.

- UNEP di MODENA per la notifica  
all'avv. G. [REDACTED] MODENA

- Casa Circondariale di VICENZA VIA DELLA SCOLA N.150  
per la notifica a [REDACTED]  
domiciliato in V. [REDACTED] 7 [REDACTED]

VERONA, 17-04-2020

IL CANCELLIERE  
Il Funzionario Giudiziario  
(Vincio Salasorni)

### RIF. Titoli Esecutivi

- Fascicolo SIEP 2018 / 574 - Procura della Repubblica Presso il Tribunale Ordinario MODENA  
Sentenza N. 2018/641, emessa in data 09-10-2018 da Gup Presso Tribunale Ordinario MODENA, definitiva il 09-11-2018

IL CANCELLIERE  
Il Funzionario Giudiziario  
(Vincio Salasorni)



**all'art. 77, comma 1, n. 21) del DPR 30.06.2000, n. 230 (fatti previsti dalla legge come reato, commessi in danno di compagni, di operatori penitenziari o di visitatori), per cui ha riportato la sanzione disciplinare dell'esclusione dalle attività ricreative e sportive per giorni 3: nel caso di specie, egli è stato rapportato, sanzionato e denunciato all'A.G. per resistenza a pubblico Ufficiale, per avere impedito ad un operatore della Polizia penitenziaria di chiudere il blindo; ritenuto che, pertanto, ricorre la preclusione all'applicabilità dell'invocato beneficio indicata dall'art. 123 D.L. 18/2020 comma 1, lettera d),**

P. Q. M.

Visto l'art. 123 D.L. 18/2020,


Dichiara non applicabile il beneficio.

Verona, 17.04.2020

Il Funzionario  
Il Funzionario Giudiziario  
(Visto/Espresso)



Il Magistrato di Sorveglianza  
Dott.ssa Isabella Cesari



URGENTE

N. SIUS 2020 / 655 - UDS REGGIO DI CALABRIA  
N. SIEP 2017 / 91 - PGCAP REGGIO DI CALABRIA

Decreto N. 2020/1050



## UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI REGGIO DI CALABRIA

Si trasmette, per quanto di rispettiva competenza, copia conforme del Decreto N. 2020/1050, emesso il 03-04-2020 e depositato in Cancelleria il 04-04-2020, relativo a [redacted] ai seguenti destinatari:

Per

- Procura della Repubblica Presso il Tribunale Ordinario di REGGIO DI CALABRIA per comunicazione ai sensi art. 153 - 666 C.P.P.

Per

- [redacted] - per quanto di competenza

- Ufficio di Sorveglianza di REGGIO DI CALABRIA per quanto di competenza

Per

- Procura Generale della Repubblica Presso la Corte D'Appello di REGGIO DI CALABRIA per l'esecuzione ai sensi dell'art. 659 n. 1 c.p.p.

- Tribunale di Sorveglianza di REGGIO DI CALABRIA per quanto di competenza

Per

- Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di REGGIO DI CALABRIA per quanto di competenza

- Casa Circondariale di REGGIO DI CALABRIA - arghilla' per quanto di competenza

(12)

- ~~UNEP~~ di REGGIO DI CALABRIA per la notifica

Per

- Casa Circondariale di PALMI VIA TRODIO N.1 per la notifica a [redacted]

REGGIO DI CALABRIA, 04-04-2020

Stampa: 04/04/2020  
Cancelleria Antonia Larice

IL CANCELLIERE

### RIF. Titoli Esecutivi

- Fascicolo SIEP 2017 / 91 - Procura Generale della Repubblica Presso la Corte D'Appello REGGIO DI CALABRIA

Sentenza N. 2016/202, emessa in data 23-02-2016 da Corte D'Appello REGGIO DI CALABRIA, confermata in data 01-03-2014 da Tribunale Ordinario PALMI, definitiva il 13-03-2017

IL CANCELLIERE



UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI REGGIO CALABRIA

N. 655/2020 SIUS

N. \_\_\_\_\_ DECR.

1050/2020

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Visti gli atti relativi all'istanza di:

**ifferimento provvisorio dell'esecuzione della pena ex art. 684, II co., c.p.p. in relazione all'art. 147 c.p.;**

**differimento provvisorio dell'esecuzione della pena ex art. 147 c.p. nelle forme della detenzione domiciliare;**

presentata nell'interesse di [redacted] detenuto presso l'istituto di **PALMI ( già detenuto presso la C. C.le di REGGIO CALABRIA ARGHILLA' )**, nei cui confronti è in esecuzione la pena di anni 13, mesi 1 e giorni 10 di reclusione di cui al provvedimento di cumulo emesso dalla Procura Generale della Repubblica di Reggio Calabria il 27.4.2018 (dec. Pena 13.3.2017; fine pena **16.3.2022**);

dato atto che il provvedimento di cumulo ricomprende due sentenze di condanna definitive per il reato di associazione di stampo mafioso e di furto aggravato;

che l'istante è ininterrottamente detenuto dal 15.3.2011;

dato atto che la Difesa ha investito questo Ufficio del differimento della esecuzione della pena nei confronti di [redacted], anche nelle forme della detenzione domiciliare presso la propria abitazione o altra struttura di cura, per le sue precarie condizioni di salute, ritenute incompatibili con la detenzione in carcere, evidenziando che lo stesso – sulla base del diario clinico carcerario- risulta affetto da plurime patologie ovvero ipertensione arteriosa, dislipidemia, poliomielite con impossibilità a deambulare, lombosciatalgia, cardiopatia ischemica, epatopatia HCV correlata;

che è stata richiesta ed acquisita **relazione sanitaria trasmessa dal Referente Sanitario della Casa Circondariale di Palmi, dove [redacted] è stato trasferito in data 11.3.2020: da essa emerge che il detenuto è affetto da esiti di poliomielite con deficit deambulatorio, stato ansioso depressivo, dislipidemia e ipertensione arteriosa, grave epatopatia HCV correlata; che per le suddette patologia assume terapia farmacologica; che in data 17.3.2020 lo specialista infettivologo ha certificato che [redacted] deve eseguire terapia con antivirali diretti e pertanto deve essere trasferito presso idonee case circondariali che afferiscano a centro territoriale di Malattie Infettive ( quali quelle di Reggio Calabria, Catanzaro o Cosenza);**

**che con successiva nota del 1.4.2020 il referente sanitario della Casa Circondariale di Palmi, su richiesta di quest'Ufficio, ha segnalato che la patologia epatica da cui [redacted] è affetto in caso di infezione da COVID 19 lo esporrebbe a grave rischio di complicazioni anche fatali, trattandosi di organo emopoietico;**

letta la nota del DAP – Direzione Generale Detenuti e Trattamento del 21.3.2020, che in ragione dello stato di emergenza sanitaria nazionale e delle indicazioni del "Center for Disease Control and Prevention CDC 24/7 Saving Lives, Protecting People", ha individuato una serie di patologie- da segnalare alla competente a.g. per quanto di competenza - alle quali è possibile riconnettere un elevato rischio di complicanze in caso di diffusione intramuraria del virus COVID – 19 e per le quali si ravvisa incompatibilità con la detenzione per tutto il periodo della emergenza sanitaria medesima;

che tra dette patologie rientrano proprio le *malattie degli organi emopoietici* quale quella da cui [redacted] è affetto;

\*\*\*

rilevato che il Magistrato di Sorveglianza ai sensi dell'art.684 co.2 c.p.p. può ordinare il differimento dell'esecuzione della pena, anche nelle forme della detenzione domiciliare ex art.47 ter comma 1 ter e quater O.P., quando

vi è fondato motivo di ritenere che sussistano i presupposti perché il Tribunale disponga il rinvio della pena ai sensi degli artt. 146 e 147 c.p. e quando la protrazione della detenzione può cagionare grave pregiudizio al condannato;

richiamato l'art. 147 co 1 n. 2 c.p. e rammentato come la *gravità della malattia* in presenza della quale può disporsi il differimento della pena ai sensi della disposizione citata rileva allorché la stessa determini una situazione di incompatibilità con lo stato di detenzione, nel senso che lo stato detentivo renda impossibile o eccessivamente difficile il ricorso ai trattamenti sanitari necessari al caso concreto, potendo il condannato giovare in libertà di cure e trattamenti non praticabili in alcun modo con le risorse diagnostiche e terapeutiche dell'istituto, neppure mediante ricoveri in centri clinici della amministrazione penitenziaria o in ospedali civili o luoghi esterni di cura ai sensi dell'art. 11 O.P., ovvero quando l'esecuzione della pena non possa avvenire senza spregio del diritto alla salute e del senso di umanità per le eccessive sofferenze da essa derivanti e perda ogni significato, trasformandosi in sofferenza aggiuntiva, gratuita e inutile, per l'incapacità del condannato di avvertire l'effetto rieducativo o per la ridotta aspettativa di vita a cagione di una infausta prognosi *quoad vitam*, che rende impossibile proiettare in futuro gli effetti della sanzione sul condannato, (cfr. Cass. I, 28555/2008);

evidenziato che, alla stregua di quanto prospettato dal sanitario dell'istituto di attuale detenzione e sulla base di una valutazione in concreto del requisito delle gravi condizioni di salute che legittima il differimento della esecuzione della pena [che devono essere valutate e apprezzate in relazione alla attuale emergenza epidemiologica che espone il detenuto ad un rischio, qualificato dai sanitari come *elevato*, di complicanze con possibile esito infausto a cagione delle patologie di base da cui il predetto è affetto] ricorrono i presupposti affinché il Tribunale di Sorveglianza disponga il rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena ex art. 147 c.p. per la presenza di una grave infermità fisica, che nella attuale e specifica situazione emergenziale potrebbe esporre il detenuto a esiti infausti in ambito intramurario in tal modo ledendo il fondamentale diritto alla salute del condannato e trasformando la detenzione carceraria in un trattamento contrario al senso di umanità della pena;

rilevato che, in un'ottica di equo contemperamento tra esigenze di tutela della salute del condannato e quelle legate alla doverosa esecuzione della pena e alla tutela e sicurezza sociale della collettività, appare opportuno che il disposto differimento abbia corso nelle forme della **detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47 ter comma 1 ter e 1 quater O.P.**, quest'ultimo modificato dall'art. 1 lettera B) n. 3 del D. L. 1.7.2013 n. 78, in vigore dal 3.7.2013, convertito dalla L.94/2013, fino alla definitiva decisione del Tribunale di Sorveglianza, cui vanno trasmessi gli atti, e ciò al fine di contenere, attraverso adeguati controlli e restrizioni, la residua pericolosità sociale del condannato, da valutarsi alla stregua dei titoli di reato e della entità della pena da espiare;

che i validi riferimenti familiari, il positivo percorso intramurario e la volontà di cambiamento evidenziata nella relazione di sintesi del 27.3.2019 consentono di escludere il pericolo di fuga e di formulare una prognosi favorevole di osservanza del regime prescrittivo della misura domiciliare;

P.Q.M.

**Visti gli artt. artt. 147 c.p., 684 c.p.p. e 47-ter, comma 1-ter e quater, 70 L.354/75 e succ. modd.,**

**dispone nei confronti di [REDACTED] in premessa generalizzata, in via provvisoria, la misura del differimento dell'esecuzione della pena nelle forme della detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47 ter comma 1 ter L.354/75, fino alla definitiva decisione del Tribunale di Sorveglianza in sede.**

Il detenuto domiciliare è autorizzato a recarsi libero e senza scorta nel luogo di esecuzione della misura apponendo i visti, all'arrivo, presso l'autorità di vigilanza, e dovrà osservare le seguenti

#### PRESCRIZIONI

- a) *obbligo di non allontanarsi dal luogo della detenzione domiciliare, individuato nell'abitazione [REDACTED]*
- salvo le eccezioni che seguono:
- visto l'art. 47 ter l.p. il detenuto domiciliare potrà recarsi **IN AMBITO PROVINCIALE** presso ambulatori, servizi sanitari e ospedalieri, per interventi, accertamenti diagnostici e cure, previa comunicazione di luoghi e tempi di spostamento e apposizione dei visti di partenza e rientro all'Autorità di Vigilanza competente, individuata nel [REDACTED] al rientro, esibirà alla predetta autorità documentazione comprovante l'espletamento della prestazione sanitaria. In caso di ricovero per motivi sanitari la detenzione domiciliare dovrà intendersi eseguita nel luogo di attuazione dello stesso, che dovrà essere sollecitamente reso noto all'U.E.P.E. e

all'Autorità di Vigilanza, i quali a loro volta ne daranno tempestiva informazione al Magistrato di Sorveglianza competente;

b) divieto di mutare l'abitazione prescelta per la detenzione domiciliare senza l'autorizzazione del Magistrato di Sorveglianza;

c) divieto di detenere armi e stupefacenti;

d) divieto di ricevere presso la propria abitazione o presso i luoghi di ricovero e degenza e frequentare pregiudicati e/o tossicodipendenti;

e) obbligo di rapportarsi con l'U.E.P.E. di REGGIO CALABRIA, che lo seguirà nell'esecuzione della misura, secondo il calendario degli interventi che verrà eventualmente predisposto;

f) obbligo di consentire l'accesso all'abitazione dell'Autorità preposta alla vigilanza, assicurando l'effettiva possibilità del controllo mediante l'installazione di idoneo campanello o impianto citofonico o altra apparecchiatura elettronica, da mantenere in efficienza, provvedendo altresì ad indicare alla predetta autorità i numeri di utenza fissa o mobile per eventuali richieste di apertura della porta di casa in caso di mancato funzionamento dei suddetti sistemi;

g) conservare la carta precettiva contenente le prescrizioni ed esibirla ad ogni richiesta dell'Autorità.

h) divieto di ricevere al proprio domicilio persone estranee al nucleo familiare, salvo che per esigenze sanitarie o di difesa legale.

ORDINA trasmettersi gli atti al Magistrato di Sorveglianza di REGGIO CALABRIA che seguirà la detenzione domiciliare provvisoria per quanto di competenza, e all'U.E.P.E. di REGGIO CALABRIA.

**Demanda la vigilanza sull'esecuzione della misura al** [REDACTED]


Dispone l'immediata trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza in sede, per quanto di competenza e per l'acquisizione di certificato carichi pendenti PR Palmi e Reggio Calabria, informazioni di polizia ex art. 4 bis OP e relazione UEPE con aggiornata documentazione medica.

Il presente provvedimento conserva effetto fino alla decisione del Tribunale di Sorveglianza.

Reggio Calabria, 3.4.2020

**IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA**


**Dott. Daniela Tortorella**



Depositato in cancelleria il

9/4/2020

UFFICIO DEL CANCELLIERE  
Cassa di Daniela Antonia Tortorella





## UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI SPOLETO

N. SIUS 2020/ *FGA*

*ORD 2020/688*

### IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Letto il procedimento iscritto in relazione a [REDACTED], nato a [REDACTED] ristretto presso la Casa Circondariale di Terni, in esecuzione della pena di cui alla sentenza Corte Appello Roma 10.04.2019, irrevocabile il 19.12.2019, per anni 5 mesi 10 di reclusione (di cui in presofferto anni 2 mesi 7 gg. 18);

decorrenza pena: 20.12.2019 e fine pena: 22.07.2022 (tenuto conto di gg. 225 di liberazione anticipata concessagli);

vista la documentazione in atti;

rilevato che, in relazione alle condizioni di salute dell'interessato, è iscritta istanza per l'eventuale differimento della pena ex art. 147 cod. pen., tenuto conto delle gravi patologie dalle quali è affetto e del rischio che ne consegue, in caso di diffusione dell'epidemia COVID19;

### OSSERVA

[REDACTED] espia la espia in relazione ad una condanna per fatti di reato di particolare gravità consistiti in violenza sessuale nei confronti di [REDACTED] fatti accaduti sino all'anno 2017. Non emergono altri precedenti al casellario.

Sino alla definitività del titolo ha potuto fruire di arresti domiciliari presso il domicilio in Pitigliano, ove ora chiede di proseguire nell'esecuzione della pena, in regime che ritiene più compatibile con le proprie condizioni di salute, anche in presenza di rischi ulteriori oggi derivati dalla sussistenza di un pericolo di possibile contagio da COVID19.

In atti è versata relazione sanitaria, pervenuta il 23.03.2020, in cui si attesta che l'interessato è affetto da cardiopatia ipertensiva, ipertensione arteriosa sistemica, portatore di pace-maker. Secondo il sanitario tali patologie, in persona di 78 anni di età, pur non determinando una incompatibilità con il regime carcerario, lo fa considerare particolarmente a rischio nell'ipotesi di un malaugurato contagio da COVID19.

Sotto il profilo della pericolosità e del domicilio, è pervenuta nota dei Carabinieri di [REDACTED]

che confermano la disponibilità della moglie ad accoglierlo ed aggiungono che non sussiste alcuna ragione, neppure di ordine pubblico, ostativa alla eventuale concessione della misura richiesta.

Alla luce dell'istruttoria sin qui succinta, tenuto conto delle informazioni pervenute dall'area sanitaria di Terni, nonché della sussistenza dell'emergenza epidemiologica legata al COVID19, appare a questo magistrato di sorveglianza che sia necessario disporre il differimento facoltativo della pena in favore del [REDACTED] almeno per il tempo dell'emergenza sanitaria e fino a valutazione del competente Tribunale di sorveglianza, in presenza di condannato di età avanzata e con patologie gravi e necessitanti costanti contatti con le aree sanitarie territoriali per tenere sotto controllo i valori relativi, che allo stato appare, per come evincibile dall'ultima relazione sanitaria pervenuta il 23.03.2020, particolarmente a rischio, nel caso auspicabilmente scongiurato di una diffusione del COVID19 nel contesto penitenziario. D'altra parte l'interessato è ristretto in sezione detentiva dove è difficile mantenere il distanziamento sociale richiesto dalle disposizioni emanate per la prevenzione del contagio e rispetto ai contatti con le aree sanitarie esterne vede inevitabilmente ridotta la possibilità di farvi accesso, è inoltre dato drammaticamente noto che l'incidenza sugli adulti ultrasessantacinquenni (come l'interessato), di tale epidemia è negativa, ove all'età si associno alcune delle patologie da cui il [REDACTED] è affetto.

In tal senso l'emergenza sanitaria appare rendere necessario l'attuale differimento, dovendo controbilanciarsi la pericolosità sociale residua dell'istante, deducibile dal titolo in atti, mediante le forme della detenzione domiciliare ex art. 47 ter co. 1 ter ord. penit. presso il familiare disponibile e presso un domicilio descritto come idoneo ai controlli da parte della p.s.

P.Q.M.

ORDINA

il differimento provvisorio dell'esecuzione della pena nei confronti di [REDACTED] sopra generalizzato sino alla decisione del competente Tribunale di Sorveglianza, nelle forme della detenzione domiciliare ex art 47 ter comma 1 ter ord. pen., presso il domicilio in [REDACTED] [REDACTED] autorizzando sin d'ora l'interessato ad allontanarsene per il tempo strettamente necessario a recarsi presso i presidi sanitari territoriali, con l'accompagnamento di un familiare, dando notizia dell'allontanamento alle forze dell'ordine preposte ai controlli.

DISPONE

Che il condannato raggiunga il predetto domicilio nel più breve tempo possibile, con l'accompagnamento di opportuna scorta di polizia penitenziaria.

MANDA

alla Cancelleria di comunicare il presente provvedimento alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte Appello <sup>DOPE</sup> [redacted] competente per l'esecuzione.

DISPONE

trasmettersi gli atti al Tribunale di Sorveglianza in sede per le decisioni di competenza e comunicarsi all'interessato e all'Ufficio Esecuzione Penale Esterna competente per il territorio di [redacted]

MANDA

alla Cancelleria per l'esecuzione.

Spoletto, 24.03.2020

Il Funzionario Giudiziario  
Dr. Sabrina Guerrini

Il Magistrato di Sorveglianza

Fabio GIANFILIPPI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Spoletto, 26-03-2020

Il Funzionario Giudiziario  
Dr. Sabrina Guerrini

8105-6091/2020

Decre: 4699/2020



Sius 6091/2020

## Il Magistrato di Sorveglianza di Milano

Differimento provvisorio dell'esecuzione  
( art. 146-147 cp. )

Vista l'istanza avanzata nell'interesse di [redacted] [redacted] in esecuzione provvedimento Proc Gen Mi n. Siep 340 /2002 volta ad ottenere il differimento della pena in ragione delle condizioni di salute [redacted] mai ; condanna per violazione art. 416 bis, 575 577 cp, violazione legge armi e violazione norme a tutela del patrimonio ritenuto che sussiste la competenza di questo magistrato perché l'istante è definitivo ;

rilevato che vi è fondato motivo di ritenere che non sussistano i presupposti perché il Tribunale di sorveglianza disponga il differimento della pena in via definitiva , alla luce della certificazione sanitaria datata 4 3 2020 dalla lettura della quale si evince che il prevenuto è affetto da ipertensione arteriosa, cardiopatia ischemica cronica in esiti di ima, diabete mellito, in terapia con insulina, dislipidemia, discrete condizioni di salute . veniva ricoverato in data 31 1 2020 a seguito di comparsa di disartria e sfumata emisindrome dx, durante la degenze eseguito accertamenti strumentali che confermavano ictus ischemico. Attualmente permane lieve disartria e lieve emisindrome sensitivo - motoria facio - braccio-crurale dx. la deambulazione è autonoma con minimo risparmio motorio a dx. impaccio nei movimenti di fine manualità. In attesa di sedute di rieducazione neuromotoria e logopedica . condizioni stabili con rischio per eventi cardiovascolari acuti anche fatali.

Letta la documentazione allegata dalla difesa , peraltro precedente alla certificazione sopra indicata .

In ragione di tutto quanto sopra, non essendo stata evidenziata alcuna incompatibilità col regime penitenziario e tenendo anche in considerazione il disposto di cui all'art 147 cp comma 4 secondo il, quale deve essere svolto un equo temperamento tra la tutela della salute del prevenuto e le esigenze di tutela della collettività in RAGIONE DELLA PERICOLOSITÀ DEL REO ( desunta dalla condanna in esecuzione e dalla pena inflitta ) non si ravvisano elementi tali da giustificare un differimento della pena neppure nelle forme della detenzione domiciliare .

per questi motivi

visti gli artt. 146/147 cp e 684 cpp

rigetta

Il differimento ~~provvisorio della pena~~ in esecuzione come meglio sopra nei confronti di ~~\_\_\_\_\_~~ come sopra generalizzato anche nelle *me* forme della detenzione domiciliare.

Si invita la Direzione sanitaria dell'istituto di pena a far svolgere quanto prima la rieducazione neuromotoria e logopedica già indicata

. Dispone

La trasmissione del presente provvedimento al TS Milano per quanto di competenza

Si comunichi

Milano, 10 3 2020

Il magistrato di sorveglianza

Il Magistrato di Sorveglianza  
Dr.ssa Marina Anna Luisa Corti



**TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA  
MILANO**

Ord. n. 2161/2020

Il Tribunale di Sorveglianza di Milano riunito in Camera di Consiglio nelle  
persone dei Sigg.:

Dott. E. Gorra

Presidente

Dott. M. Odorisio

Magistrato di Sorveglianza di Pavia

Dott. C. Polli

Esperto

Dott. O. Binik

Esperto

Udienza del:

Redatto F.C. il

Depositata in  
Cancelleria il**Per Copia Conforme**

MILANO, li 23-03-2020

Funzionario Giudiziario

d.ssa Anna Castiello

Daniello

Ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Premesso che

in esecuzione provvedimento Proc Gen Mi n. Siep  
340/2002, che ha determinato la pena dell'ergastolo, ha avanzato istanza tendente  
ad ottenere il beneficio del differimento pena ex art. 147 c.p.;

che il suddetto, regolarmente citato a comparire dinanzi a questo Tribunale è  
comparso all'odierna udienza;

che il P.M. ed il difensore hanno concluso come in atti;

**Osserva quanto segue:**

Il Ms Milano, con decreto in data 10/3/20 rigettava l'istanza di differimento  
della pena alla luce della certificazione sanitaria datata 4 3 2020 dalla lettura  
della quale si evinceva che il prevenuto è affetto da ipertensione arteriosa,  
cardiopatìa ischemica cronica in esiti di ima, diabete mellito, in terapia con  
insulina, dislipidemia, discrete condizioni di salute; veniva ricoverato in data  
31.1.2020 a seguito di comparsa di disartria e sfumata emisindrome dx;  
durante la degenza eseguiti accertamenti strumentali che confermavano ictus  
ischemico; attualmente permane lieve disartria e lieve emisindrome sensitivo -  
motoria facio - braccio - crurale a dx.

La deambulazione è autonoma con minimo risparmio motorio a dx., impaccio

nei movimenti di fine manualità; in attesa di sedute di rieducazione neuromotoria e logopedica; condizioni stabili con rischio per eventi cardiovascolari acuti anche fatali.

Il Ms Milano rigettava l'istanza ritenendo non sussistente una situazione di incompatibilità con il regime detentivo tenuto anche conto della pericolosità del soggetto (desunta dalla condanna in esecuzione e dalla pena inflitta).

Il decreto provvisorio di rigetto del differimento pena ex art. 147 c.p., emesso dal M.S. Milano del 10/3/20 deve essere confermato.

La situazione di salute del soggetto, allo stato, appare stabile e senza eventi acuti in atto e adeguatamente fronteggiabile mediante il ricovero in CDT o mediante lo strumento del ricovero esterno ex art. 11 O.P., e la detenzione non sembra costituire specifico e concreto fattore di aggravamento delle condizioni di salute - a patto che vengano eseguite celermente le sedute di rieducazione neuromotoria e logopedica indicate nella relazione del 4/3/20;

il detenuto si trova infatti in situazione equiparabile, dal punto di vista sanitario, a quella di qualsiasi altro soggetto libero, in stato di ricovero e con problemi cardiaci seri; sussistono fattori di rischio per patologie cardiologiche e vascolari, ma tali fattori sono legati alla patologia in atto e non sarebbero esclusi dal differimento della pena richiesto;

Ritenuto pertanto che, allo stato, non consta quindi accertata incompatibilità del quadro di salute del reo con la detenzione e che non sussistono i presupposti del beneficio del differimento pena;

**P.Q.M.**

Visti gli art.li 147 C.P., 666 CPP e segg;

**RIGETTA**

L'istanza di differimento dell'esecuzione della pena.

Milano, li 18.3.20

Il magistrato di sorv. est.  
Dott. Marco Odorisio

Depositato in Cancelleria

il 23-03-2020  
Il Funzionario Giudiziario  
di sala Anna Castelli  
Castelli

Il Presidente

Disc. D  
1.266/STPA



UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI MILANO

Il Magistrato di Sorveglianza;

Vista l'istanza di differimento facoltativo dell'esecuzione della pena ex art. 147 c.p. anche nelle forme della detenzione domiciliare, proposta dal difensore di [REDACTED] attualmente detenuto presso la CR di Opera, in espiazione della pena di anni 18 e mesi 8 di reclusione di cui al titolo esecutivo n. SIEP 623/2012 PG Palermo; decorrenza pena: 20.06.2006 fine pena: 12.03.2021

OSSERVA

[REDACTED] sta espianando una condanna della Corte d'Appello di Palermo, irrevocabile il 12.11.2012, per i reati di cui agli artt. 416 bis c.p. ed estorsione continuata in concorso, per fatti commessi sino al 2006.

Dalla relazione sanitaria del 7 aprile 2020, risulta che il detenuto, di anni 78, riporta in anamnesi ipertensione arteriosa in terapia, ateromatosi carotidea con stenosi della carotide interna sinistra del 40% non emodinamicamente significativa, ipercolesterolemia; nel 2013 sottoposto ad intervento chirurgico per adenocarcinoma stenotante del colon e successiva chemioterapia adiuvante, attualmente in follow-up oncologico a causa di riscontro di aumentati valori dei markers tumorali; pregresso intervento di aneurismectomia aorto bisiliaca; BPCO in ex fumatore: presenza di laparocele addominale.

Questo il quadro clinico, ritiene il decidente che, in considerazione dell'età avanzata del soggetto e della presenza di importanti problematiche di salute, con particolare riguardo alle patologie di natura oncologica e cardiaca, vi siano nell'attualità i presupposti per il differimento facoltativo dell'esecuzione della pena ai sensi dell'art.147 co 1 n. 2 c.p. , anche tenuto conto dell'attuale emergenza sanitaria e del correlato rischio di contagio - indubitabilmente più elevato in un ambiente ad alta densità di popolazione come il carcere - che espone a conseguenze particolarmente gravi i soggetti anziani ed affetti da serie patologie pregresse.

Siffatta situazione facoltizza questo magistrato a provvedere con urgenza al differimento dell'esecuzione della pena ai sensi dell'art. 684 co 2 c.p.p., in attesa del provvedimento del TS, che consentirà di rivalutare nell'attualità la posizione del condannato;

Ritenuto che la gravità dei reati in esecuzione e la elevata caratura criminale del condannato impongano che il differimento avvenga nelle forme della detenzione domiciliare ex art. 47 ter comma 1 ter OP, al fine di salvaguardare, nel contempo le esigenze di cura del soggetto e le esigenze di tutela della collettività; a tale riguardo, considerato il non lontano fine pena a fronte di una lunga carcerazione, l'esistenza di riferimenti famigliari, l'età e il compromesso quadro clinico del condannato, deve ragionevolmente escludersi il pericolo di fuga o di reiterazione dei reati.

Rilevata l'esistenza di un domicilio idoneo e disponibile, come riscontrato dalla Questura di [REDACTED] nella nota del 17.04.2020;

## PQM

Ritenuta la propria competenza,

Visti gli artt. 147 c.p., 684 co 2 c.p.p., 47 ter comma 1 ter O.P.

## DISPONE

Il differimento della pena di cui al titolo esecutivo n. SIEP 623/2012 PG Palermo nelle forme della detenzione domiciliare, nei confronti di [REDACTED], [REDACTED] disponendo che ne sia data immediata comunicazione all'organo dell'esecuzione competente oltre che all'interessato.

## DISPONE L'ACCOMPAGNAMENTO DA PARTE DELLA POLIZIA PENITENZIARIA SINO ALL'IMBARCO AEREO.

Dispone la trasmissione degli atti al TS di Milano per il seguito di competenza.

## MANDA

per gli interventi di competenza all'UEPE [REDACTED]

## AFFIDA

la vigilanza alle Forze dell'Ordine territorialmente competenti.

## INDICA

L'Ufficio di Sorveglianza di Milano competente, in via provvisoria, per l'esecuzione della misura, che dovrà svolgersi secondo le seguenti

## PRESCRIZIONI

**1) rapporti con gli uffici e i servizi:** il condannato, appena ricevuta la notifica dell'ordinanza e dimesso dall'Istituto, dovrà tempestivamente prendere contatti con l'U.E.P.E [REDACTED] competente in relazione al luogo di dimora, e dovrà mantenerli secondo i tempi e i modi dallo stesso indicati:

**2) dimora e territorio:** Dovrà fissare la propria dimora [REDACTED] non potrà lasciare detto domicilio, salva autorizzazione della AG e salvo quanto previsto ai punti seguenti.

**3) spostamenti e uscite:** Sono autorizzate sin d'ora le uscite dal domicilio, in deroga alla prescrizione sub 2), ogni qualvolta ciò occorra: **a)** per comprovati e documentabili motivi di salute propri o inerenti i familiari conviventi (accessi urgenti al P.S., visite mediche, sedute dentistiche o esami diagnostici); **b)** per ricoveri sanitari/ospedalieri anche di più giorni; **c)** per recarsi all'U.E.P.E., al SER.T., al N.O.A. o al C.P.S.; **d)** per recarsi in udienza qualora disponga di una convocazione da parte dell'autorità giudiziaria competente.

Saranno autorizzati dal Responsabile delle FF.OO. competenti per i controlli, a ciò delegato, che ne darà tempestiva comunicazione al Magistrato di Sorveglianza, gli spostamenti in giornata fuori dal territorio del Comune di dimora o gli ampliamenti orari per significative esigenze familiari (es. matrimoni, battesimi, eventi luttuosi, 25 e 26 dicembre, Domenica di Pasqua e Lunedì dell'Angelo, ecc.) o lavorative (qualora sia stato autorizzato a lavorare).

In tutti i casi precedenti, dovrà sempre dare previo avviso telefonico dell'uscita alle FF.OO.

competenti per il controllo; al rientro produrrà alle stesse FF.OO. prova dell'incombente/appuntamento/ricovero/evento;

**4) condotta generale:** dovrà tenere condotta conforme a regole di civile convivenza, non potrà fare uso di alcuna sostanza stupefacente, né abusare di sostanze alcoliche; anche nell'ambito territoriale sopra indicato sub 2), egli dovrà comunque rispettare scrupolosamente le prescrizioni governative e regionali ed ogni altra indicazione relativa all'attuale emergenza sanitaria, lasciando il domicilio solo se strettamente necessario e solo per gli scopi indicati dai provvedimenti sanitari; in mancanza sarà responsabile come tutti i cittadini della violazione dell'art. 650 c.p. (inosservanza provvedimenti dell'autorità) e potrà subire anche sanzioni amministrative pecuniarie;

**5) frequentazioni:** non potrà frequentare, senza adeguata ragione, pregiudicati, tossicodipendenti/alcolodipendenti, soggetti sottoposti a misure alternative, cautelari, di sicurezza o di prevenzione o comunque persone che lo espongono al rischio di commissione di reati (salvo si tratti dei familiari), omettendo altresì di frequentarne gli ambienti;

**6) controlli:** dovrà predisporre tutti gli accorgimenti necessari per agevolare i controlli al domicilio da parte delle Forze dell'Ordine, verificare la presenza ed il corretto funzionamento dell'impianto citofonico o comunque rendere agevolmente accessibile il domicilio alle FFOO, rendendosi sempre reperibile personalmente in modo agevole anche per il mezzo del telefono fisso e/o cellulare;

**7) lavoro e assistenza familiare:** dovrà adempiere puntualmente agli obblighi di assistenza familiare;

**8) riparazione del danno da reato:** dovrà adoperarsi per quanto possibile al risarcimento del danno provocato alle vittime dei reati e/o alla riparazione dello stesso, secondo le modalità concordate con l'U.E.P.E.;

**9) oneri generali:** dovrà portare sempre con sé copia del presente provvedimento e un documento di identificazione o comunque dichiarare immediatamente alle FFOO con cui venisse in contatto per qualsiasi motivo il proprio stato di detenuto domiciliare;


**10) modifiche delle prescrizioni:** dovrà richiedere al Magistrato di Sorveglianza tramite le FF.OO. almeno 15 giorni prima, salvo sopraggiunte e comprovate necessità, ogni altra modifica alle prescrizioni diversa dagli spostamenti giornalieri indicati sub 3);

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Milano, 20 aprile 2020

Il Magistrato di Sorveglianza

*Gloria Gambitta*



S.A.

4030/20

# UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI PALERMO

## IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Visti gli atti del procedimento ex art. 684 c.p.p., promosso nei confronti di [redacted], [redacted], detenuto nella Casa Circondariale di Palermo.

Viste l' allegata relazione sanitaria del Sanitario Responsabile dell' Area di Medicina Penitenziaria dell' istituto di pena, dalla quale risulta che le condizioni di salute del condannato - affetto da pluripatologie invalidanti in politrattamento - lo espongono ad un obiettivo elevato rischio per la vita in caso di infezione COVID-19;

Rilevato a tale riguardo che il rischio rappresentato allo stato non si appalesa concreto ed attuale, in quanto le misure adottate dall' Amministrazione Penitenziaria in aderenza con le direttive dell' Assessorato Regionale alla Salute sino ad ora hanno impedito il verificarsi anche di un solo caso di contagio da SARS-CoV-2;

Ritenuto, pertanto, che in questa fase cautelare, in assenza di un attuale pregiudizio per lo stato di salute del condannato derivante dalla detenzione, non può farsi luogo all' adozione del chiesto provvedimento liberatorio;

P.Q.M.

Visti gli artt. 684 c.p.p., 147 c.p.;

Rigetta, allo stato, la proposta ex 684 c. p.p. nei confronti di [redacted], nato [redacted], detenuto nella Casa Circondariale di Palermo.

Invita la Direzione dell' Istituto di pena ed il Responsabile dell' Area di Medicina Penitenziaria, nell' ambito dell' attività di vigilanza sanitaria di riformulare la proposta al verificarsi anche di un solo contagio nell' ambiente penitenziario dell' infezione COVID-19;

Dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Sorveglianza in sede per l' ulteriore corso.

Palermo, ..... - 8 APR 2020

## IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE PALERMO "Pagliarelli Lorusso"  
POLIZIA PENITENZIARIA  
UFFICIO MATRICOLA -  
RELATA NOTIFICA

Il presente provvedimento è stato notificato all'interessato

consegnando copia nelle mani dello stesso in data 6.4.20 alle ore 22.55

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.

PER RICEVUTA COPIA

L'UFF. D.P.G.

def. 2/6/20  
AR

Ufficio di Sorveglianza di Palermo  
X. Le Morigia  
AR

Il presente provvedimento è stato notificato all'interessato  
A. NERI U. W  
Fatto, letto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.  
PER RICEVUTA COPIA  
L'UFF. D.P.G.

N. SIUS 2020 / 1026 - UDS TRENTO  
N. SIEP 2014 / 180 - PM REGGIO DI CALABRIA

Ordinanza N. 2020/437



## UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI TRENTO

Si trasmette, per quanto di rispettiva competenza, copia conforme dell' Ordinanza N. 2020/437, emessa in data 20-04-2020 e depositata in Cancelleria in data 20-04-2020, relativo a [REDACTED], ai seguenti destinatari:

- Procura della Repubblica Presso il Tribunale Ordinario di TRENTO  
per comunicazione ai sensi art. 153 - 666 C.P.P.
- Procura della Repubblica Presso il Tribunale Ordinario di REGGIO DI CALABRIA  
per l'esecuzione ai sensi dell'art. 659 n. 1 c.p.p.
- Ufficio Sorveglianza TRENTO  
(st. 25) per quanto di competenza
- Tribunale Sorveglianza TRENTO  
(st. 27) per quanto di competenza
- Questura di TRENTO  
per quanto di competenza
- Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di TRENTO  
per quanto di competenza
- Casa Circondariale di TRENTO  
per la scarcerazione la notifica a [REDACTED]

TRENTO, 20-04-2020

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Andrea Guetto

### RIF. Titoli Esecutivi

- Fascicolo SIEP 2014 / 180 - Procura della Repubblica Presso il Tribunale Ordinario REGGIO DI CALABRIA  
Sentenza N. 2006/298, emessa in data 20-07-2007 da Gip Presso il Tribunale Ordinario REGGIO DI CALABRIA, confermata in data 26-11-2013 da Corte D'Appello REGGIO DI CALABRIA, definitiva il 21-08-2014

>



**UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI TRENTO**  
**IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA**

N° 2020/1026 SIUS

N. 437/20 ORD.

**ORDINANZA DI APPLICAZIONE PROVVISORIA  
DELLA DETENZIONE DOMICILIARE  
AI SENSI DELL'ART. 47 TER COMMA 1 QUATER O.P.**

Vista l'istanza di ammissione provvisoria della detenzione domiciliare, iscritta d'ufficio in data 17.4.2020 a seguito di segnalazione in data 1.4.2020 della Casa Circle di Trento, nei riguardi di:

[REDACTED]

[REDACTED]

in atto detenuto presso la Casa Circ.le di Trento

in relazione alla condanna di cui a:

sentenza 20.7.2007 Gip Tribunale di Reggio Calabria

per art. 600 bis del codice penale, art. 3 num.: 5 del legge num./anno: 75/1958, art. 12 comma: 5 del d.legis. num./anno: 286/1998

totale pena in espiatione anni 4 mesi 4 di reclusione

di cui presofferto anni 1 mesi 6 L.A. giorni 180 pena residua anni 2 mesi 10

inizio pena 25.6.2019

fine pena 26.10.2021

**considerato** che il condannato è affetto da diabete mellito scompensato, cardiopatia ischemica e ipertensione e , pur presentando discrete condizioni sanitarie, è soggetto a rischio elevato in caso di contagio da Covid-19 per la presenza di polipatologie ( V. relazione sanitaria in data 1.4.2020) ;

**Considerato** che il grave reato oggetto della condanna indicata in epigrafe è l'unico a suo carico e che non risultano altre pendenze alle Procure della Repubblica di Reggio Calabria, Bolzano e Rovereto ( Trento non pervenuto il certificato), che durante l'attuale carcerazione ha tenuto una condotta regolare e adeguatamente partecipativa alle attività intramurarie organizzate per i detenuti della sezione *protetti* e che nel corso dell'osservazione psicologica, supportato dallo psicologo, ha compiuto un discreto percorso di analisi della condotta deviante, arrivando a riconoscere le proprie responsabilità, senza minimizzazioni ;

**considerato** che il [REDACTED] non dispone sul territorio italiano, allo stato, di validi riferimenti familiari ma che è accertata la disponibilità di un domicilio protetto per soggetti con problemi di salute posto a disposizione, per il tempo limitato all'attuale situazione emergenziale, dal comune di Trento;

**ritenuto** che il soggetto presenta un aumentato rischio di complicanze in caso di contagio da Covid-19 a causa delle polipatologie di cui è affetto, come certificato dal Responsabile della S.S. Sanità Carceraria presso la Casa Circ.le di Trento e che la protrazione dello stato di detenzione costituisce grave pregiudizio in considerazione proprio dell'aumentato rischio di contagio all'interno della struttura detentiva, di tipo chiuso, nella quale sono già stati riscontrati casi di positività da COVID-19 ;

**ritenuto**, pertanto, che dalle informazioni acquisite risulta la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 47 ter comma 1 lettera c) O.P. e che, dunque, è possibile disporre l'applicazione provvisoria della misura alternativa sussistendo i presupposti per l'ammissione alla misura alternativa richiesta e al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione;

### **P Q M**

Visti gli artt. 47, 47 ter comma 1 lettera c) O.P. ;

in via provvisoria fino alla decisione definitiva del locale Tribunale di Sorveglianza,

concede a [REDACTED] il beneficio della detenzione domiciliare per il periodo della pena da espiare che avrà inizio dal giorno della scarcerazione;

autorizza l'immediato trasferimento nel luogo di detenzione domiciliare senza scorta da parte della Polizia Penitenziaria ma con accompagnamento da un operatore o volontario [REDACTED]

Attribuisce la vigilanza a Questura di [REDACTED]

Designa per l'esecuzione della misura alternativa l'Ufficio di Sorveglianza [REDACTED]

#### **Impone al condannato le seguenti prescrizioni:**

1. Prenderà contatti telefonici entro 72 ore dall'inizio della detenzione domiciliare con l'UEPE di Trento - via Clementino Vaninetti, 15, 38122 - telefono: 0461 230201, [REDACTED]
2. Manterrà contatti col detto Ufficio, in particolare con l'assistente sociale incaricato con la frequenza e le modalità che l'U.E.P.E. stabilirà, al fine di garantire gli interventi di cui all'art. 118, comma 8, lett. C) del D.P.R. n.230/2000.
3. Potrà recarsi all' U.E.P.E di Trento, su convocazione di questi ultimi e previo, in ogni caso, avviso alla Autorità incaricata della vigilanza.
4. Manterrà l'abitazione prescelta per la detenzione domiciliare in [REDACTED] alloggio temporaneo per condannati in precarie condizioni sanitarie messo a disposizione dal [REDACTED]; l'abitazione potrà essere cambiata solo con l'autorizzazione del Magistrato di Sorveglianza.
5. Non potrà uscire dalla propria abitazione, salvo che per motivi sanitari anche nell'ambito della provincia di domicilio, dandone avviso all'Autorità incaricata della vigilanza.
6. Assicurerà l'effettiva esecuzione del controllo da parte delle forze dell'ordine mediante l'installazione di idoneo campanello, del quale ha l'onere di garantire l'efficienza, indicando altresì all'Autorità preposta al controllo il numero di utenza telefonica.
7. Non riceverà in casa, non frequenterà né comunicherà con persone estranee al nucleo familiare, salvo esigenze sanitarie, di difesa legale o di ufficio o di pubblico servizio; il divieto non opera per i familiari non conviventi.
8. Non userà alcolici e non consumerà sostanze stupefacenti.
9. Non deterrà armi.
10. Non si assocerà, né frequenterà persone pregiudicate e/o tossicodipendenti, né si intratterrà nei luoghi dagli stessi abitualmente frequentati.
11. Se in possesso di passaporto lo consegnerà all'Autorità cui è affidata la vigilanza; se in possesso di carta d'identità valida per l'espatrio si presenterà al Comune per l'apposizione della dicitura "non valida per l'espatrio".

**AVVERTE IL CONDANNATO**

- che la L. 26 novembre 2010 n. 199 ha previsto un sensibile aumento delle pene per chi, essendo in stato di detenzione domiciliare nella propria abitazione o in altro luogo, se ne allontani indebitamente.
- che è tenuto a gestire i propri impegni nell'ambito delle prescrizioni stabilite e che eventuali deroghe e modifiche dovranno essere richieste esclusivamente in casi eccezionali e per gravi ragioni, su istanza da presentare, corredata dalla necessaria documentazione, al Magistrato di Sorveglianza almeno dieci giorni prima, riferendo su eventuali controindicazioni all'accoglimento dell'istanza e sull'andamento della misura, previo gli eventuali accertamenti necessari, anche tramite subdelega ad altre autorità;

Manda per le notifiche e comunicazioni prescritte.

Trento, **20.4.2020**

ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
- Loredana Montesanti -

IL Funzionario

Copia conforme all'originale

Trento, lì

Il Cancelliere

**Il Magistrato di Sorveglianza**  
**Dott.ssa Lorenza Omarchi**



UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI L'AQUILA  
IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Letta l'istanza formulata da **[REDACTED]**, nato a **[REDACTED]** detenuto presso la Casa di Reclusione di Sulmona in espiazione della pena dell'ergastolo, con cui chiede in via d'urgenza la sospensione esecuzione della pena in considerazione delle condizioni di salute che verrebbero gravemente compromesse in caso di eventuale diffusione del CODIV-19 all'interno dell'istituto di pena; letta la relazione sanitaria trasmessa dalla Direzione della Casa di Reclusione di Sulmona da cui si evince che *"il detenuto risulta affetto da pregressa tubercolosi polmonare"* si ritiene che in caso di infezione da SARS.CoVid 19, considerata la **meiopragia organo derivante dalla TBC ed il coinvolgimento dell'apparato respiratorio determinato dal virus, possa essere considerato paziente ad alto rischio, si raccomanda tuttavia nell'ipotesi di allocazione diversa da quella dell'istituto di pena la massima adesione alle disposizioni dei DPCM aventi come oggetto "misure per il contenimento dell'infezione..."** in quanto le fonti di contagio, all'esterno dell'istituto, sono enormemente superiori e non controllabili;

ritenuto che il beneficio invocato costituisce una grave deroga al principio della obbligatorietà della pena e che l'istituto di cui all'art. 147 n. 2 c.p. ha carattere di eccezionalità per cui la sua applicazione deve necessariamente consistere in una *extrema ratio*, non potendosi spingere a ricomprendere situazioni di fatto che non presentino tale carattere;

che, in particolare, la fattispecie legittimante la sospensione dell'esecuzione della pena (secondo l'ormai pacifico insegnamento della giurisprudenza di vertice) deve contemplare almeno una delle sottoelencate condizioni:

- 1) Ipotesi di prognosi infausta "quoad vitam" ravvicinata;

- 2) Ipotesi di soggetto che possa giovare, in stato di libertà, di cure e trattamenti indispensabili non praticabili né in stato di detenzione né mediante ricovero in Ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura;
- 3) ipotesi di soggetto che versi in condizioni di salute talmente gravi da far ritenere la espiazione della pena in contrasto con il senso di umanità ( art. 27 Cost.)

ritenuto pertanto, in base a quanto si legge nella relazione sanitaria, potendo derivare al condannato un grave pregiudizio dallo stato di detenzione, in ragione della patologia da cui è affetto e del grave e reale rischio di diffusione del COVID-19 all'interno degli istituti di pena, virus che potrebbe notevolmente aggravare il quadro clinico del condannato considerato paziente ad alto rischio, che sussistano le condizioni per disporre in via provvisoria il rinvio dell'esecuzione della pena fino alla decisione del Tribunale di Sorveglianza nella forma della detenzione domiciliare ex art. 47 ter comma 1 ter, considerata la natura e gravità dei delitti la cui pena è in esecuzione;

considerata l'idoneità del domicilio ai fini dell'esecuzione della misura come riscontrato dalla informazioni acquisite per la concessione dei permessi premio di cui il condannato fruisce da tempo presso il domicilio della moglie

P.Q.M.

Visto l'art. 684, comma 2, c.p.p., l'art. 47 ter, comma 1 ter, O.P.

Dispone in via provvisoria, sino alla decisione del Tribunale di Sorveglianza, il rinvio dell'esecuzione della pena nei confronti di [REDACTED] detenzione domiciliare presso l'abitazione in [REDACTED] nell'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- 1) Obbligo di raggiungere immediatamente il luogo di detenzione domiciliare libero nella persona;
- 2) Non allontanarsi dalla propria abitazione se non per provvedere alle necessità terapeutiche, previo avviso all'Autorità di P.S. competente per i controlli e

2

- successivo deposito presso la medesima autorità della relativa certificazione sanitaria;
- 3) Non ricevere in casa persone pregiudicate che non siano prossimi congiunti;
  - 4) Divieto di mutare domicilio senza l'autorizzazione del magistrato di sorveglianza territorialmente competente;
  - 5) Obbligo di agevolare l'accesso presso il domicilio all'autorità cui è affidata la vigilanza ogni qual volta che questa lo richiederà ( il condannato dovrà assicurare l'effettiva sollecita esecuzione del controllo da parte delle forze dell'ordine mediante l'installazione di idoneo sistema citofonico e di campanello all'ingresso, dei quali apparati ha l'onere di garantire l'efficienza e di provvedere altresì ad indicare all'Autorità preposta al controllo i numeri di utenza telefonica fissa e mobile a sua disposizione per garantire la ricezione della richiesta di apertura della porta di casa in caso di eventuali malfunzionamenti del citofono e del campanello);
  - 6) Obbligo di consegnare all'Autorità cui è affidata la vigilanza il passaporto e/o la carta di identità valida per l'espatrio delle quali il condannato sia eventualmente in possesso;

Delega il Direttore della Casa di Reclusione di Sulmona alla formazione del verbale di sottoposizione agli obblighi che trasmetterà al competente ufficio del PM e al Magistrato di Sorveglianza competente per territorio.

Manda per i necessari controlli al Commissariato P.S. competente per territorio.

Dispone che il detenuto venga prelevato all'uscita da un familiare.

Dispone l'immediata trasmissione del presente provvedimento e degli atti allegati al Tribunale di sorveglianza in sede per l'ulteriore corso del procedimento.

Si comunichi.

L'Aquila 26 marzo 2020

Il Magistrato di Sorveglianza

Bianca Maria Serafini

DIREZIONE CASA RECLUSIONE SULMONA

Verbale di Notifica

Notificato all'interessato BAMILETO FRANCESCO

il 26/03/2020 alle ore 14,55

previa consegna di una copia

composta di pag. 03 nelle di lui mani. <sup>3</sup>

IL DETENUTO

L'AGENTE ADDETTO ALLA MATRICOLA

Depositato in cancelleria

Il 26.3.2020

IL CANCELLIERE

**UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI VERONA**

11. 1274/2020 DECR.

N° 2020/1827 SIUS

**IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA**

Visti gli atti relativi a:

[REDACTED] 1958  
detenuto presso la Casa Circondariale di Verona

in esecuzione della pena di cui a cumulo della Procura della Repubblica di Trento del  
13.05.2019 (SIEP 53/2018)

fine pena: 10.12.2027

Vista l'istanza di differimento-pena formulata dal Direttore della Casa Circondariale di Verona in  
data 17 marzo 2020, con la quale si segnala il detenuto, ai fini di cui all'articolo 147 cp "...per  
scongiorare eventuali criticità dovute all'emergenza in corso del coronavirus, che in caso di  
contagio potrebbe seriamente compromettere la salute del detenuto, già debilitato poiché affetto  
da importante patologia", .....

vista la relazione sanitaria allegata, da cui risulta che il detenuto "è affetto da diabete mellito  
insulinodipendente e da insufficienza renale cronica. Una eventuale infezione dal COVID-19  
porrebbe il paziente in una condizione di rischio elevato per la sopravvivenza;

rilevato che negli ultimi giorni a Verona i casi di contagio da COVID-19 sono esponenzialmente  
aumentati;

rilevato che le condizioni di promiscuità derivanti dalla detenzione amplificherebbero il rischio  
contrarre l'infezione, con maggiore criticità per i pazienti con patologie a rischio", come attestato  
dal medico incaricato dell'Azienda ULSS 9 Scaligera in data 21/3/2020 ;

ritenuto, pertanto, in via prognostica, che sussistano i presupposti perché il Tribunale  
Sorveglianza disponga il differimento della pena per un periodo;

ritenuto che l'applicazione della detenzione domiciliare in surroga non pare ostare alle esigenze  
cura del condannato;

ritenuto, altresì, sussistente quel grave pregiudizio ex articolo 684, comma secondo, c.p., tale  
comportare - medio tempore- l'intervento anticipatorio del Magistrato Sorveglianza;

Visti gli artt. 684 cpv c.p.p. e 147 c.p. e 47 ter comma 1 ter e comma 1 quater O.P.

CONCEDE

48

in surroga del ...  
scarcerazione; autorizza l'immediato trasferimento nel luogo di detenzione domiciliare sen  
scorta da parte della Polizia Penitenziaria, seguendo la via più breve e senza digressio  
comunicando l'arrivo ai Carabinieri di [redacted]  
Attribuisce la vigilanza al [redacted], che il condannato dov  
avvisare non appena giunto al domicilio e che cureranno di comunicarlo a que  
Ufficio.

Designa per l'esecuzione della misura alternativa l'Ufficio di Sorveglianza di Verona.

**Impone al condannato le seguenti prescrizioni:**

1. Prenderà contatti telefonici entro 72 ore dall' inizio della detenzione domiciliare con l'UDEPT  
[redacted]
2. Manterrà contatti col detto Ufficio, in particolare con l'assistente sociale incaricato con  
frequenza e le modalità che l'U.D.E.P.E. stabilirà, al fine di garantire gli interventi di cui all'  
118, comma 8, lett. C) del D.P.R. n.230/2000.
3. Potrà recarsi all' U.D.E.P.E di Trento, su convocazione e previo, in ogni caso, avviso  
Autorità incaricata della vigilanza.
4. Manterrà l'abitazione prescelta per la detenzione domiciliare in [redacted]  
[redacted] l'abitazione potrà essere cambiata solo  
l'autorizzazione del Magistrato di Sorveglianza.
5. Non potrà uscire dalla propria abitazione se non per comprovati motivi sanitari nell'an  
della provincia di domicilio, dandone avviso all'Autorità incaricata della vigilanza.
6. Assicurerà l'effettiva esecuzione del controllo da parte delle Forze dell'Ordine med  
l'installazione di idoneo campanello, del quale ha l'onere di garantire l'efficienza, indic  
altresi all'Autorità preposta al controllo il numero di utenza telefonica, cui dovrà rima  
reperibile anche di notte per il caso non rispondesse al campanello.
7. Non riceverà in casa, non frequenterà né comunicherà con nessun mezzo con per  
estraneae al nucleo familiare, salvo esigenze sanitarie, di difesa legale o di ufficio o di pub  
servizio; il divieto non opera per i familiari non conviventi.
8. Non abuserà di alcolici e non consumerà sostanze stupefacenti.
9. Non deterrà armi.
10. Non si assocerà, né frequenterà persone pregiudicate e/o tossicodipendenti, n  
intratterrà nei luoghi dagli stessi abitualmente frequentati.
11. Se in possesso di passaporto lo consegnerà all'Autorità cui è affidata la vigilanza; s  
possesso di carta d'identità valida per l'espatrio si presenterà al Comune per l'apposiz  
della dicitura "non valida per l'espatrio".


**AVVERTE IL CONDANNATO**

- che la L. 26 novembre 2010 n. 199 ha previsto un sensibile aumento delle pene  
chi, essendo in stato di detenzione domiciliare nella propria abitazione o in altro lu  
se ne allontanano indebitamente.
- che è tenuto a gestire i propri impegni nell'ambito delle prescrizioni stabilite e  
eventuali deroghe e modifiche dovranno essere richieste esclusivamente in  
eccezionali e per gravi ragioni, su istanza da presentare, corredata dalla necess  
documentazione, al Magistrato di Sorveglianza almeno dieci giorni prima, riferend  
eventuali controindicazioni all'accoglimento dell'istanza e sull'andamento della mis  
previo gli eventuali accertamenti necessari, anche tramite subdelega ad altre autori

da per le notifiche e comunicazioni prescritte.

Verona, 27/03/2020

Il Magistrato di Sorveglianza.  
Isabella Cesari



Depositato in cancelleria

oggi 27/03/2020

Il Cancelliere  
(Dino Anselmi)

